



AMBITO TERRITORIALE DI ABBIETEGRASSO

**Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo,
Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo**

**LINEE OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL
SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI
L.N. 112/2016
(D.G.R. n. 2912/2024)**

➤ **PREMESSA**

Con legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, è stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente.

Regione Lombardia con deliberazione di Giunta del 7 giugno 2017, n. 6674 aveva approvato il Programma Operativo regionale Dopo di Noi riferito alle risorse del Fondo 2016 e Fondo 2017, dettagliando nello specifico i diversi sostegni attivabili a favore delle persone disabili gravi prive del sostegno familiare e i criteri per l’accesso, in attuazione del quale sono stati programmati e realizzati specifici interventi a livello di Ambito territoriale per un primo biennio. Con successive Deliberazioni di Giunta n.2141/2019, n. 3250/2020, n.3404/2020, n. 4749/2021, n. 6218/2022 e n. 275/2023 ha approvato i Piani regionali attuativi Dopo di Noi L. 112/2016 riferiti rispettivamente alle risorse Anno 2018, Anno 2019, Anno 2020, Anno 2021, Anno 2022 assegnando all’Ambito dell’Abbiatense € 71.068,88 quale quota del Fondo annualità 2018, € 78.580,09 per l’anno 2019, € 88.940,52 quale quota ordinaria del Fondo 2020, oltre a risorse pari € 21.142,75 finalizzate a contrastare l’emergenza legata al Covid-2019, € 135.161,00 quale quota del Fondo annualità 2021, €91.448,00 Eur quale quota Fondo 2022, successivamente rettificato con nota di Regione Lombardia del 04 luglio 2023 per un nuovo importo pari a 119.341,00 Eur.

L’Ambito di Abbiategrasso in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra citata ha adottato le linee operative attuative dei Programmi operativi regionali e pubblicato i rispettivi Avvisi per la raccolta delle domande da parte di potenziali beneficiari.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale del 05 agosto 2024, n. 2912 “L.N. 112/2016 – Piano regionale Dopo di Noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – Risorse Annualità 2023” è stato approvato il nuovo Piano Operativo e con decreto regionale della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità del 28 ottobre 2024, n. 16163 sono state assegnate all’Ambito di Abbiategrasso 111.519,00 quale quota del Fondo 2023 con la quale è stata definita anche la possibilità di utilizzare le risorse ancora disponibili (assegnate e non finalizzate) a partire dall’annualità 2019.

L’Ambito di Abbiategrasso ha approvato nell’Assemblea dei Sindaci del 04 novembre 2024 la Programmazione operativa sulla base delle quali è stato predisposto l’aggiornamento delle Linee Operative al fine di poter procedere con un nuovo avviso per erogare interventi con le risorse residue a seguito dell’attuazione dei Programmi operativi sopra citati e con le risorse assegnate per l’annualità 2023.

➤ **MONITORAGGIO UTILIZZO RISORSE**

A seguito degli Avvisi sopra indicati, sono stati avviati a livello di Ambito dal 2018, 42 progetti a favore di 39 utenti.

Di questi progetti, 8 hanno riguardato interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative, 3 ricovero di sollievo e 30 interventi di accompagnamento all’autonomia. Per n.1 utente con intervento di housing è stato assegnato il sostegno al canone di locazione e spese condominiali. N. 4 beneficiari di interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative hanno richiesto, dietro apposita istanza, l’aumento del contributo mensile secondo le disposizioni previste dalla DGR 275/2023.

Nella tabella seguente vengono indicati i Fondi assegnati nelle precedenti annualità e le risorse utilizzate per i progetti indicati.

RENDICONTAZIONE RISORSE 2016-2020	N. INTERVENTI	Fondi 2016-2018	Fondo 2019	Fondo 2020	Fondo 2021	Fondo 2022	Totale	%	Fondo Covid 202
FONDI ASSEGNATI		214.690,53 €	78.580,09 €	88.940,52 €	135.161,00 €	119.341,00 €	636.713,14 €		
FONDI UTILIZZATI PER PROGETTI PER 6 ANNI (2018-2023) di cui:		214.690,53 €	78.580,09 €	66.649,63 €			359.920,25 €		
Percorsi di autonomia	30	95.154,42 €	26.634,85 €	37.849,63 €			159.638,90 €	44,35%	
Sostegno residenzialità+intervento strutturale	9	117.913,71 €	46.368,24 €	28.800,00 €			193.081,95 €	53,65%	
Pronto Intervento sollievo	3	1.622,40 €	5.577,00 €	- €			7.199,40 €	2,00%	
	42								
RESIDUI		- €	- €	22.290,89 €	135.161,00 €	119.341,00 €	276.792,89 €	100,00%	21.142,75 €

➤ PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Al fine di delineare le risorse per il nuovo Avviso occorre effettuare una **previsione di spesa** per i progetti in continuità da rinnovare nel 2025 per una nuova annualità. Come si evince dalla tabella, si prevede che potrebbero essere rinnovati in continuità 4 progetti di residenzialità e 8 progetti di percorsi di autonomia. In aggiunta, per l'anno in corso 2024 sono stati avviati 1 nuovo intervento di residenzialità, 2 nuovi progetti di autonomia e, in corso di valutazione, 1 progetto di residenzialità ed 1 progetto di autonomia per una previsione di spesa pari a € 103.400,00.

	N. Interventi avviati dal 2018 al 2024 in continuità	N. Interventi nuovi 2024	Previsioni N. interventi in fase di valutazione	Mantenimento annualità 2024/2025 (12 mesi)
INTERVENTI GESTIONALI - RESIDENZIALITA'	4	1	1	68.400,00 €
INTERVENTI GESTIONALI AUTONOMIA	8	2	1	35.000,00 €
Previsione spesa	12	3	2	103.400,00 €

Pertanto, si prevede di finanziare la continuità dei progetti e le istanze in fase di valutazione con i residui del Fondo 2020 per un importo pari a € 22.290,89 e con una quota del Fondo 2021 pari a € 81.109,11. Si precisa che la quota del Fondo 2020 Covid deve essere vincolata alle spese per Covid.

Pertanto, le risorse a disposizione per l'attivazione di nuovi interventi Dopo di Noi per il nuovo Avviso che sarà pubblicato entro il 31 dicembre 2024, è pari a € 284.911,89.

RISORSE	Fondo 2020 (RESIDUO FONDO 2020)	Fondo 2021	Fondo 2022	Fondo 2023	TOTALE	Fondo 2020 Covid
FONDI ASSEGNATI	22.290,89 €	135.161,00 €	119.341,00 €	111.519,00 €		21.142,75 €
RISORSE PER PROGETTI IN CONTINUITA'	22.290,89 €	81.109,11 €	- €	- €		
	- €	54.051,89 €	119.341,00 €	111.519,00 €	284.911,89 €	21.142,75 €

L'Ambito ha definito di ripartire il Fondo 2023 per le diverse aree di intervento secondo le percentuali di seguito indicate:

INTERVENTI	SPESA ABBIATENSE IN % PER INTERVENTO PROGETTI 2018-2024	PERCENTUALI previste dalla DGR 2912/2024 Fondo 2023	PROPOSTA % ABBIATENSE FONDO 2023	TOTALE PROGRAMMAZIONE FONDO 2023
Percorsi autonomia	44,35%	40%	45,00%	50.183,55 €
Sostegno residenzialità+interventi infrastrutturali	53,65%	50%	50,00%	55.759,50 €
Interventi infrastrutturali e canone				- €
Pronto intervento sollievo	2,00%	10%	5,00%	5.575,95 €
TOTALE	100%			111.519,00 €

Qualora si determinassero dei residui rispetto alle risorse programmate su una tipologia di intervento, ci si riserva la possibilità di ridestinarli ad altri interventi per soddisfare eventuali richieste di progetti le cui domande risulteranno non finanziabili per esaurimento dei fondi programmati.

➤ MODALITA' DI STRUTTURAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

➤ DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I. Per la Quota Ordinaria Dopo di Noi (€ 284.911,89)

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nei comuni di **Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo**, appartenenti all'Ambito di Abbiategrasso, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere una disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- Essere in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- Avere un'età tra i 18 e i 64 anni;
- Essere privi del sostegno familiare in quanto:
 - Mancanti di entrambi i genitori;
 - I genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - Si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
- Possono accedervi anche persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona

in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento **ad elevata o elevatissima intensità di sostegno**, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale.

A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDL compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa.

Pertanto, nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone.

I beneficiari non devono usufruire delle misure e degli interventi definiti come incompatibili nel Programma Operativo Regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale del 05 agosto 2024, n.2912.

II. Per la Quota Emergenza Covid-19 (Fondo 2020 € 21.142,75)

Sono destinatari del finanziamento gli enti gestori a rimborso delle spese sostenute indipendentemente dall'annualità di riferimento al fine di contenere la diffusione del virus, nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di Noi" a favore di residenti nei Comuni dell'abbiatese, finanziati dall'Ambito di Abbiategrasso.

➤ TIPOLOGIA INTERVENTI

I. Per la Quota ordinaria Dopo di Noi

Gli interventi previsti dal Programma Operativo regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale del 05 agosto 2024, n.2912 si articolano in due macroaree: interventi gestionali e interventi infrastrutturali.

A) INTERVENTI GESTIONALI

Si tratta di voucher o contributi riconosciuti ai beneficiari per poter usufruire di interventi volti a promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de istituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile proprie dell'ambiente familiare. Questi interventi si suddividono in:

A1) PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA

1. Viene previsto un **voucher annuale "Durante Noi"** (fino ad un massimo di € **800,00** come dettagliato nelle fasi sotto indicate) propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:
 - consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
 - sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
 - sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine);

attività queste finalizzate a condividere i requisiti necessari per l'avvio di una coabitazione e la sua prosecuzione.

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia.

2. Viene previsto un **voucher annuale "Accompagnamento all'autonomia"** (fino ad un massimo di **€ 4.800,00** come dettagliato nelle fasi sottoindicate) per promuovere percorsi orientati all'acquisizione di livelli di autonomia finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare o alla deistituzionalizzazione. Il presente Voucher è destinato a sostenere per il complesso delle persone con disabilità frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:
 - accoglienza in "alloggi palestra";
 - esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (Comunità Alloggio, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità e autonomie relazionali al di fuori dal contesto d'origine;
 - esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale abbinate al percorso per l'autonomia;

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.

Il percorso di accompagnamento si sviluppa in più fasi e prevede l'incremento delle risorse proporzionate all'intensità degli interventi. Il voucher per l'autonomia può essere incrementato con il voucher Durante noi per l'accompagnamento familiare.

I. PRIMA FASE:

- NON RIPETIBILE
- DURATA MASSIMA 2 ANNI
- BUDGET COMPLESSIVO pari a **€ 3.500,00** (per tutta la durata della prima fase)
- INCREMENTABILE con Voucher Durante noi pari a **€ 600,00**

II. SECONDA FASE:

- EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UNA SECONDA EDIZIONE e comunque per una durata massima di due anni
- BUDGET annuale voucher sino a **€ 3.500,00** per edizione;
- INCREMENTABILE con Voucher Durante noi fino a **€ 600,00**

III. TERZA FASE:

- EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UNA SECONDA EDIZIONE e comunque per una durata massima di due anni
- BUDGET voucher annuale sino a **€ 4.800,00** per edizione;
- INCREMENTABILE con Voucher Durante noi fino a **€ 800,00**

In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di ~~sostegno~~ da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento.

A2) SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITA' IN SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM del 2016 all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

La Dgr 2912/2024 specifica che i percorsi residenziali previsti ai sensi della L.112/2016 e dalle DGR attuative sono finalizzati a sostenere i percorsi di emancipazione salvaguardando i legami familiari e amicali delle persone coinvolte. Le diverse forme abitative, qualora garantite da un ente gestore, dovranno pertanto garantire modelli aperti che favoriscano il mantenimento delle relazioni con i propri congiunti e affini,

secondo le scelte delle persone stesse. In questo senso nelle residenze abitative dovrà essere salvaguardata la possibilità di accesso dei familiari/conoscenti secondo scelte proprie delle persone residenti, nel rispetto dei vincoli di convivenza.

Inoltre, per le persone con disabilità adulte che vivono con i loro genitori, considerando l'importanza di costruire il distacco e l'emancipazione dei figli quando i genitori sono ancora in vita ("durante noi"), si prevede la possibilità che i percorsi di coabitazione (autogestiti o con ente gestore) possano essere realizzati anche in appartamenti attigui, autonomi e separati da quelli dei genitori. Per questi ultimi (genitori) non potranno essere utilizzate le risorse del DDN.

- **SOLUZIONI RESIDENZIALI AMMESSE**

- **Gruppi appartamento:** residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità. Rientrano in tale tipologia:
 - a. Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
 - b. Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.
- **Comunità alloggio sociali** in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che, coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.
- **Cohousing/housing:** nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohabiters). È possibile che il gestore assicuri alla persona con disabilità oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso). Di norma tali soluzioni abitative prevedono la presenza da 2 a 5 posti letto.

- **CARATTERISTICHE DEI GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING**

- capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto (incluso eventualmente 1 posto letto di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 posti letto (inclusi eventualmente 2 posti letto per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 posti letto;
- requisiti strutturali:
 - o sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - o sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - o sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
 - o è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, in particolare di tipo domotico, assistivo, di *ambient assisted living* e di connettività sociale;
 - o gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
 - o gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità, nella formula dei **Gruppi appartamento gestiti da Ente gestore** e delle soluzioni di Housing/Cohousing non sono Unità di Offerta standardizzate e devono essere autorizzate a funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di **Comunità alloggio sociali per disabili (CA)** e le **Comunità Socio-Sanitarie per disabili (CSS)** con capacità ricettiva fino a n. 5 posti letto è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i posti letto devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- la situazione personale e familiare, anche a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili, nell'immediato, risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- nelle situazioni per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.

In ogni caso **la permanenza nella CA/CSS è temporanea** e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

Nell'ipotesi di **deroga temporanea** concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17.

Tutti e 5 i posti letto devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.

● **INTERVENTI PREVISTI**

I sostegni previsti dal Programma operativo regionale si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza di Ente gestore come segue:

1. **Voucher residenzialità con Ente gestore** per Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea": quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza.
2. **Contributo:** Gruppo appartamento **per almeno due persone con disabilità** che si autogestiscono erogato alle persone con disabilità con elevato sostegno che vivono in residenzialità. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).
3. **Buono** per persone che vivono in soluzioni di **cohousing/housing**—Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Nei progetti Dopo di Noi devono essere prioritariamente utilizzati tutti i sostegni previsti dalla presente programmazione e solo in via complementare potranno essere attivati i sostegni di altre misure.

Per tutte e tre le tipologie di sostegni può essere riconosciuto un valore sino a 14.400,00 €/annui (corrispondente a 1.200 €/mese) a carico del Fondo DDN.

Il **Budget di progetto** complessivo di residenzialità è costruito tenendo conto di tutte le risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e dalle risorse **(almeno il 30%)** messe a disposizione dalla persona, dalla famiglia e dal Comune e da tutte le risorse messe a disposizione in un'ottica di complementarità - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e/o del Fondo Sanitario – e comunque nel limite del costo complessivo.

A3) RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo per una vita dignitosa al proprio domicilio e qualora non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentirne il permanere nel proprio contesto di vita, si può attivare un contributo giornaliero pro capite **fino ad € 100,00** per ricovero di pronto intervento, per massimo di 60 giorni. Il contributo, commisurato al reddito familiare, è riconosciuto per sostenere il costo della retta assistenziale come da Carta dei servizi dell'Ente gestore ed è declinato come segue:

- pari all'80% del costo del ricovero, per ISEE da 0 a 5.000,00, e comunque fino ad € 100,00;
- pari al 70% per ISEE da 5.000,01 a 10.000,00, e comunque fino ad € 100,00;
- pari al 60% per ISEE da 10.000,01 a 15.000,00, e comunque fino ad € 100,00;
- pari al 50% per ISEE oltre 15.000,01 e comunque fino ad € 100,00.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto Ministeriale o, se si verifica l'assenza di queste, presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità.

In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.

Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità.

In caso di sollievo (es. respite care, burn out caregiver, ecc.) il ricovero è attivabile solo in situazioni non programmate né programmabili.

Non sono ritenute ammissibili:

- le istanze di sollievo temporaneo programmate;
- i soggiorni di vacanza;
- tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi.

B) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

I sostegni previsti negli interventi infrastrutturali sono attivabili per tutte le soluzioni di co-abitazione (Gruppo appartamento sia con Ente Gestore che in autogestione). Tali interventi si articolano in:

B1) SOSTEGNO SPESE PER ADEGUAMENTI PER LA FRUIBILITÀ DELL'AMBIENTE DOMESTICO

Contributo nei limiti delle risorse destinate a tali interventi e comunque fino ad un massimo di € 50.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo complessivo dell'intervento di adeguamento come di seguito declinato per spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza).

Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.

L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 70.000,00 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

B2) SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI/UTENZE

L'intervento per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali/utenze (acqua, luce, gas) è finalizzato a sostenere le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare e prevede il riconoscimento di:

- **Contributo mensile fino a € 500,00** per unità abitativa a sostegno del **canone di locazione/utenze**, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi.
 - **Compatibilità** con altri interventi del Programma Operativo Regionale Dopo di Noi:
 - Sostegno "Spese condominiali";
 - Sostegno "Ristrutturazione";
 - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità;
 - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo Appartamento con Ente Gestore;
- **Contributo annuale fino ad un massimo di €. 2.000,00** per unità abitativa a sostegno delle **spese condominiali**, comunque non superiore all'80% del totale delle spese.
 - **Compatibilità** con altri interventi del Programma Operativo Regionale Dopo di Noi:
 - Sostegno "Canone di locazione";
 - Sostegno "Ristrutturazione";
 - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità;
 - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo Appartamento con Ente Gestore;

II. Per la Quota Emergenza Covid 19

Possono essere riconosciute le spese sostenute, indipendentemente dalla annualità di riferimento, nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di Noi" al fine di contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di controllo o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi). Per poter essere riconosciute, le spese dovranno essere indicate nel dettaglio specificando il progetto di riferimento, l'ammontare, il periodo di riferimento, nonché la specifica tipologia delle spese considerate, e dovranno essere allegati i documenti giustificativi.

➤ MODALITA' DI ACCESSO E VALUTAZIONE

I. Per la Quota ordinaria Dopo di Noi

Le **domande** per accedere agli interventi previsti dalle presenti Linee operative devono essere presentate secondo le modalità indicate nell'Avviso.

Le domande saranno valutate con modalità a sportello e finanziate sino al limite delle risorse disponibili, in ordine cronologico in base alla data di protocollazione della domanda, confluenso in apposita lista di attesa predisposta dall'Ambito territoriale nel caso di esaurimento dei fondi disponibili per la tipologia di intervento prevista nell'ipotesi progettuale.

Le domande possono essere presentate da parte di:

- persone con disabilità e/o loro familiari o chi garantisce la protezione giuridica per tutti gli interventi;

- Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del terzo settore ed altri Enti Pubblici o privati, per tutti gli interventi, in coprogettazione, per gli interventi Infrastrutturali.

L'istanza deve essere presentata su apposito modulo (differente se per Interventi gestionali o Interventi Infrastrutturali) comprensivo di dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti come previsti dall' Avviso.

Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente (ISEE) in corso di validità ai sensi del DPCM 159 del 5/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi;
- copia fotostatica della certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione Sanitaria ex ASL/INPS e della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente/beneficiario;
- per i cittadini stranieri non comunitari copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità;
- i documenti richiesti relativi ad ogni tipologia di intervento indicati nei moduli di istanza (es. contratto assistente familiare, contratto di locazione, preventivo spese condominiali, ...).
- **Modulo "Ipotesi di intervento"** con indicato l'importo e la proposta progettuale condivisa e sottoscritta con l'assistente sociale del comune di residenza, il richiedente/la famiglia e l'ente gestore, e gli allegati richiesti.

Nel caso in cui l'istanza e l'ipotesi di intervento vengano presentate con il coinvolgimento di un ente del terzo settore, questi dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti tramite apposita Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 allegata all'Avviso:

- comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie di almeno due anni (con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate in attuazione della L.112/2016 attraverso le diverse programmazioni regionali);
- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

II. Per la Quota Emergenza Covid-19

L'istanza per accedere agli interventi deve essere presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso.

Devono essere allegati all'istanza una dichiarazione con elenco dettagliato delle spese sostenute per contenere la diffusione del virus nel 2020 nell'ambito dell'attuazione del progetto "Dopo di Noi" e i relativi documenti giustificativi.

Le domande saranno valutate con modalità a sportello sino al limite delle risorse disponibili, in ordine cronologico in base alla data di protocollazione della domanda, confluenso in apposita lista di attesa predisposta dall'Ambito territoriale nel caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Possono presentare domanda gli enti gestori a rimborso delle spese sostenute nell'anno 2020 al fine di contenere la diffusione del virus nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di Noi" a favore di residenti nei Comuni dell'abbiate, finanziate dall'Ambito di Abbiategrasso.

➤ VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Le domande per accedere agli interventi saranno valutate in ordine cronologico in base alla data di protocollo del comune di Abbiategrasso, seguendo le seguenti fasi previste dalla deliberazione di Giunta regionale del 05 agosto 2024 n.2912:

- Verifica requisiti di accesso: il personale preposto all'istruttoria dell'ufficio di piano, effettuerà la verifica dei requisiti di accesso. Verificherà la presenza dell'ipotesi progettuale al fine dell'assegnazione teorica della quota del Fondo Dopo di Noi.
- Valutazione multidimensionale: se la domanda soddisfa i requisiti di accesso, verrà effettuata la valutazione multidimensionale in maniera integrata, tra operatori sociali dell'Ambito/Comuni e operatori dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, attraverso la quale:
 - Verranno analizzate, con le scale validate ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità nelle seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - mobilità;
 - comunicazione ed altre attività cognitive;
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.
 - Verrà rilevata la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, saranno oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.
 - Verranno indagate le aspettative e i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di coprogettazione.

➤ PROGETTO INDIVIDUALE E FRUIZIONE DEL SERVIZIO

○ PREDISPOSIZIONE PROGETTO INDIVIDUALE E ASSEGNAZIONE RISORSE

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, che comprende le abilità e le capacità residue della persona con disabilità nonché le sue aspettative/motivazioni, in una logica di accomodamento ragionevole, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano, si procederà alla predisposizione di un Progetto individuale in condivisione con la persona con disabilità e con la sua famiglia (se presente) o con chi ne assicura la protezione giuridica, oltre che con gli enti dei servizi interessati al fine di avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso i servizi residenziali, in un'ottica di deistituzionalizzazione attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente.

Nei progetti di residenzialità, il Progetto Individuale di cui dall'art. 14 della Legge 328/2000, assume la valenza di progetto di Vita-così come definito dalla l.r. n. 25/2022 e dal D.Lgs. n. 62/2024- definendo l'insieme delle condizioni e possibilità per la persona di vivere in autonomia e sulla base di un proprio personale disegno esistenziale, secondo le soluzioni abitative previste dal DM 23/11/2016 e dalla DGR 6674/2017.

Sarà individuato un responsabile del caso (Case manager), il quale sarà un operatore qualificato di riferimento della persona con disabilità e della sua famiglia ed un Support manager della residenza dell'abitare in autonomia, quale garante dell'attuazione quotidiana del progetto.

Il progetto individuale identificherà:

- gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione (evidenziando in particolare i desideri e le aspettative di vita dei beneficiari in relazione alla possibilità di emanciparsi dai genitori o dai contesti di vita familiari ovvero dai contesti di vita dei servizi residenziali, per avviare progetti di co-abitazione coerenti con le finalità e gli strumenti dalla Legge 112 e in una logica di accomodamento ragionevole -D.Lgs. n.62/2024);
- gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato;
- le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico **Budget di progetto**, che ricompone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubbliche che di carattere privato.

Esso si articolerà nei seguenti ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macro-bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia: salute; istruzione/formazione; lavoro; mobilità; casa; socialità; altro.

Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita saranno: specificati i singoli bisogni e aspettative personali e della famiglia rispetto all'evoluzione del percorso di vita; individuati gli obiettivi e le priorità relativi all'implementazione delle condizioni sociali e ambientali necessarie per sostenere la persona con disabilità ad emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali; identificati gli interventi da attivare; individuato il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento; specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare indicate le fonti di finanziamento, individuati i momenti di verifica.

Il Progetto individuale dovrà essere sottoscritto da: persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica; dall'assistente sociale del Comune di residenza; da un rappresentante dell'ASST; da un referente dell'Ambito territoriale/Comune; dal responsabile del caso individuato (case manager) se diverso dai soggetti già individuati; dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita.

Nel Progetto saranno evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Con riferimento all' Avviso verranno individuate le risorse a valere sul Fondo Dopo di Noi per la realizzazione degli interventi.

○ **FRUIZIONE, DURATA DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO, VERIFICA DEGLI ESITI**

Le persone beneficiarie seguiranno il percorso condiviso con il Case Manager usufruendo degli interventi identificati nel progetto individuale. Il Case Manager supporterà inoltre la persona nel suo percorso e monitorerà i progressi effettuati e/o le criticità emerse e valuterà insieme alla persona quali correttivi apportare al progetto individuale. Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale.

Per tutti i progetti, in fase di attuazione della prima annualità di progetto sarà effettuata una valutazione dell'andamento del progetto individuale ai fini del finanziamento delle azioni del programma Dopo di Noi per l'annualità successiva nel rispetto delle tempistiche previste dalla Dgr.

Per i progetti individuali già avviati è necessario che l'interessato o i suoi familiari presentino **allo scadere dell'annualità di progetto, una richiesta di continuità** in cui esprimono volontà **di proseguire la progettualità**, accompagnata da una scheda di monitoraggio che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016 e la contestuale condizione di benessere da parte dei co-residenti. I progetti individuali relativi ai percorsi di accompagnamento all'autonomia che verranno predisposti in continuità dovranno rispettare le fasi di programmazione previste dalla DGR 2912/2024 per tali interventi.

Per i beneficiari di progetti individuali di residenzialità già in corso e avviati nelle annualità precedenti, contestualmente alla richiesta di continuità sopra indicata, potranno indicare l'eventuale aumento del voucher/contributo/buono di residenzialità, fino ad un massimo di € 14.400,00/annui (corrispondente a 1.200,00 €/mese). Tale aumento sarà riconosciuto verificata l'entità del Budget di progetto di residenzialità costruito tenendo conto di tutte le risorse derivanti dal Dopo di Noi e dalle risorse (almeno 30%) messe a disposizione dalla persona, dalla famiglia e dal Comune.

Per i progetti relativi a Voucher autonomia di cui alla lettera A1) dovrà essere indicata, oltre agli interventi e ai sostegni, anche la durata del percorso di emancipazione e le relative fasi di programmazione come declinate alla lettera A1).

Nell'ipotesi di chiusura anticipata del percorso Dopo di Noi intrapreso, il case manager predispone una relazione accompagnatoria dalle quali si evincano le motivazioni e criticità.

Il diritto alla fruizione dei servizi concordati **decade** dal giorno stesso dei seguenti eventi:

- Decesso del beneficiario;
- Rinuncia volontaria;

- Eventuale verificarsi di una causa di incompatibilità prevista dalla deliberazione di Giunta regionale del 05 agosto 2024, n.2912.

Nel caso in cui gli interventi non vengano avviati entro 6 mesi dalla data di assunzione della Determinazione dirigenziale di impegno delle risorse per l'attuazione del Progetto Individuale o non vengano effettuati gli interventi per un periodo di 6 mesi continuativi per mancata adesione del beneficiario, acquisita una scheda di monitoraggio sottoscritta dal case manager e dall'ente erogatore, il Progetto verrà considerato concluso e saranno svincolate le risorse ad esso destinate.

Gli eventi sopra citati dovranno essere prontamente comunicati al case manager e all'Ufficio di Piano presso il Comune di Abbiategrasso, ente capofila dell'Ambito.

Come previsto dalla DGR 2912/2024:

- Per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui all' Avviso, ai fini del Pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.
- la competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona con disabilità all'atto di inserimento in alloggi Dopo di Noi.

➤ **NORMA TRANSITORIA**

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa riferimento al Programma Operativo regionale Dopo di Noi approvato da Regione Lombardia con la Deliberazione di Giunta regionale del 05 agosto 2024 n. 2912.